

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 aprile 1986, n. 99

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

TITOLO IV Determinazione della base imponibile

Articolo 53 Bis

Attribuzioni e poteri degli uffici

1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.